

N. R.G. 1963/2013

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA**

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1963/2013** promossa da:

ATTORE

contro

CONVENUTO

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: Responsabilità professionale

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi agli atti e verbali di causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.04.2013, l'attore conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il convenuto, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 202.566,50 ovvero quella diversa somma da accertare in corso di causa anche secondo equità, assumendo la colpa professionale dello stesso per mancato assolvimento dell'onere probatorio derivato dalla colposa condotta professionale in un giudizio in cui aveva difeso l'odierno attore per il risarcimento danni da incidente stradale accaduto il 02.12.1999; deduceva l'attore che le lesioni personali da lui subire non venivano integralmente né adeguatamente risarcite poiché il convenuto, nel corso del giudizio di primo grado, ometteva di indicare i testimoni (nonostante gli fosse stata fornita anzitempo la relativa lista) e produceva tardivamente la Consulenza Tecnica di Parte espletata sulla persona dell'attore.

2. Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto chiedendo e ottenendo di chiamare in causa della propria Compagnia Assicuratrice presso la quale era assicurato con polizza garante i rischi di colpa professionale, al fine di esserne garantito e tenuto indenne dall'eventuale condanna.

2.1. A seguito di differimento della prima udienza e specifica autorizzazione del G.I., provvedeva quindi alla citazione del terzo.

3. Si costituiva la Compagnia Assicuratrice, contestando ed impugnando la domanda attrice e la chiamata in causa, perché infondate in fatto e diritto e non provate.

4. Venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma Cpc, assunta prova orale mediante l'escussione dei testi. Veniva inoltre deferito interrogatorio formale nei confronti del convenuto il quale, però, non compariva alla relativa udienza. La causa veniva quindi assegnata allo scrivente magistrato il quale la tratteneva in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

5. La domanda è infondata per le motivazioni di seguito riportate.

Giova premettere in punto di disciplina applicabile che è principio consolidato quello secondo cui, per potersi affermare una responsabilità nello svolgimento dell'attività defensionale, debbano essere ricorrenti i seguenti presupposti: **1)** mancato corretto adempimento dell'attività professionale; **2)** sussistenza di un evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente; **3)** riconducibilità di tale pregiudizio alla condotta del legale; **4)** verifica e prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone (cfr. in proposito Cassazione civile, sez. III, 05/02/2013, n. 2638).

Recente pronuncia della S.C., infatti, nel rappresentare la summa di tali presupposti, così testualmente afferma: *“La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva”* (Cassazione civile sez. VI 16.05.2017 n. 12038).

Come è noto, il contratto professionale stipulato tra l'avvocato e la parte è un contratto di mandato, il cui oggetto è il compimento di tutte le attività necessarie per far ottenere al cliente l'oggetto mediato della stessa, sebbene non il risultato prefissosi.

Vertendosi in materia di obbligazioni di mezzi, in caso di proposizione di azione giudiziale, l'avvocato non è certamente tenuto a garantire la pronuncia favorevole, ma è inadempiente se la domanda viene rigettata, in tutto o in parte, a causa di un suo errore, essendo in ogni caso tenuto, nell'adempimento della sua obbligazione, a norma dell'art. 1176 cod. civ., ad usare la diligenza del professionista medio (c.d. diligenza qualificata di cui meglio *infra*).

La violazione di tale dovere di diligenza, nell'adempimento della sua obbligazione, comporta, quindi, un inadempimento contrattuale, del quale il legale è chiamato a rispondere mediante il risarcimento del danno.

Anche la S.C. ha confermato la natura qualificata della diligenza prescritta al professionista nell'adempimento del suo mandato professionale. Recentissima pronuncia ha affermato che *“La responsabilità professionale dell'avvocato la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, del Cc, da commisurare alla natura dell'attività esercitata.”* (così, in termini, Cassazione civile sez. II 22 marzo 2017 n. 7309; conforme Cassazione civile sez. III 20 maggio 2015 n. 10289).

Come più volte evidenziato, è principio consolidato quello secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale, se un danno vi sia stato effettivamente (e deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale: tra le altre, Cass., 9 giugno 2004, n. 10966; Cass., 23 marzo 2006, n. 6537) e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (tra le altre, Cass., 7 agosto 2002, n. 11901; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2638).

La S.C., recentemente, ha ancor meglio specificato, in merito al criterio diagnostico probabilistico che *“Nell'accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità civile è da applicarsi la regola della preponderanza del «più probabile che non» e tale criterio deve ritenersi applicabile anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva* (Cassazione civile sez. III 24 ottobre 2017 n. 25112).

La medesima pronuncia specifica, poi, che *“In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.* (il medesimo principio è poi riportato anche nella ancor più recente sentenza, Cassazione civile sez. III 30 aprile 2018 n. 10320).

5.1. Sotto un primo profilo, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve infatti ritenersi che, nel caso di specie, a prescindere dal concreto accertamento circa la sussistenza dei profili di imperizia nella condotta professionale del convenuto, parte attrice non abbia fornito prova del danno che sostiene di avere subito dalla condotta asseritamente illegittima tenuta dal convenuto, sotto il profilo del probabile accoglimento della domanda, qualora il legale avesse tenuto quei comportamenti che si ritengono omessi: la indicazione dei

testimoni oculari ed il tempestivo deposito di una CTP.

Com'è noto, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimi, in questi esatti termini v. **Cass. Civ., sez. VI - L, 28.05.2014, n. 12002**).

Pertanto, senza compiutamente esaminare la asserita condotta del professionista, ritiene il Tribunale che, anche qualora tale condotta fosse stata prestata nei termini assunti, l'esito della controversia non sarebbe stato diverso da quello poi ottenuto. Ciò per le seguenti ragioni.

Analizzando le motivazioni della sentenza di appello, che ha riconosciuto la concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, perché "*nessuno dei conducenti è riuscito a superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.*" si evince che tale presunzione non poteva essere superata né con le dichiarazioni dei testi (certamente oggi valutabili nel loro portato per essere state raccolte, sebbene a distanza di anni) né, soprattutto, con la produzione della CTP.

Infatti la Corte di Appello di Catanzaro, nel ricostruire la dinamica del sinistro ha dato conto delle circostanze che i testi avrebbero dovuto confermare, cioè la invasione di corsia da parte del conducente dell'autoarticolato, invasione la cui misura è stata indicata nella relazione e nello schizzo planimetrico da parte dei Carabinieri.

Non può ragionevolmente ritenersi, anche in un giudizio ex post sufficientemente articolato come quello odierno in cui si dispone delle dichiarazioni dei testi, che gli stessi avrebbero potuto "collocare" l'autotreno in una posizione diversa da quella indicata nella planimetria agli atti e tanto a prescindere dalla valenza probatoria della stessa quale atto a fede privilegiata o meno.

Il teste Tizio, infatti, nel dichiarare che l'autotreno ha invaso la corsia e di avere visto impattare l'auto, ha aggiunto di essersi allontanato solo dopo l'arrivo dei Carabinieri, pertanto escludendo che i mezzi possano essere stati spostati prima dell'effettuazione dei rilievi metrici che, come detto, indicano una parziale invasione della carreggiata. Dichiarazione simile veniva effettuata dall'altro teste, Caio.

Nessuno dei due testi, quindi, poteva fornire elementi utili a far ritenere che la posizione del veicolo fosse diversa da quella indicata negli schizzi planimetrici.

Del resto la Corte di Appello ha valorizzato positivamente per l'odierno attore il contenuto delle dichiarazioni di Sempronio, ponendole alla base della prova dell'invasione della carreggiata da parte dell'autotreno.

A scalfire tale punto motivazionale non avrebbe avuto valenza neppure la CTP redatta, il quale ha apoditticamente affermato che le misurazioni avrebbero dovuto comportare una diversa rappresentazione grafica. In ogni caso, si ribadisce, la Corte di Appello ha basato la propria pronuncia proprio sul ritenuto presupposto di un mancato rispetto dell'obbligo di arresto in capo a Sempronio, affermando che vi è stata una invasione di corsia e tale affermazione sarebbe rimasta invariata quand'anche avesse ritenuto che la invasione era quantificabile, così come affermato dal CTP, in $\frac{3}{4}$ della corsia.

Ciò che si ritiene insuperabile, sebbene si debba dare atto che nella sentenza della C.d.A. non vi sia una particolare motivazione esplicita sul punto, è l'assenza di responsabilità concorrente in capo all'attore.

Bisogna innanzitutto dire che, qualora fosse vero che la posizione d'urto dei veicoli era stata erroneamente rappresentata dai CC operanti, i quali avrebbero posizionato l'urto più verso l'esterno del reale, ciò avrebbe comportato una traslazione di tutti i segni rilevati, ivi comprese le tracce di frenata che, data la non contestata andatura in direttrice esterno-interno della corsia, sarebbero dovute essere rilevate ancora più all'esterno comportando quindi che l'attore stava viaggiando non all'interno della sua corsia o quantomeno non mantenendo la destra come prescritto.

Non convincente, inoltre, appare la quantificazione della velocità operata dal CTP, il quale, sebbene ampiamente possibile, non ha tenuto in nessun conto delle informazioni certamente reperibili dallo stato dei veicoli, certamente gravemente deformati date le lesioni occorse all'attore.

Del resto la Corte di Appello appare implicitamente valorizzare la velocità sostenuta da parte dell'attore laddove afferma che lo stesso non è stato in grado di controllare il veicolo a seguito della frenata.

In ragione di quanto sopra affermato si può ritenere, utilizzando i termini di cui alla premessa, che appare "meno probabile che non" che quand'anche la Corte di Appello (ma prima ancora il Tribunale di primo grado) avesse utilizzato sia le dichiarazioni dei testi che la CTP, la controversia avrebbe avuto un esito maggiormente

favorevole di quello ottenuto dall'attore, mediante affermazione della responsabilità esclusiva di Sempronio nella causazione del sinistro.

Conclusivamente, ritenendo non provato l'evento di danno neppure nella ipotesi maggiormente favorevole all'attore di affermata e provata omissione del professionista, la domanda va rigettata.

6. In ragione dell'effettivo portato della pronuncia e della circostanza che la presente azione appariva quanto meno "stimolata" dalla motivazione delle sentenze intercorse, appare ragionevole disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- **RIGETTA** la domanda attorea;
- **Compensa** integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.

Cosenza, 15/04/2020

Il Giudice